



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 15/07/2021

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta del rimborso ottenuto in sede di estinzione di un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato il 13 febbraio 2013 e estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 16 marzo 2017, chiede il rimborso, sulla base del criterio del pro rata temporis, in via principale, dell'importo complessivo di Euro 2.805,00, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di gestione, costi di intermediazione e commissioni di attivazione; in via subordinata, dell'importo complessivo di Euro 2.278,57, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di gestione, costi di intermediazione e commissioni di attivazione. Il tutto oltre interessi e rimborso delle spese della presente procedura.

Costitutosi l'intermediario eccepisce (a) la non applicabilità della sentenza Lexitor; (b) la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle spese corrisposte a terzi (imposte, oneri erariali e costi di intermediazione); (c) la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, attesa la natura up front delle attività ad esse afferenti; (d) di aver già rimborsato, con riferimento alle commissioni di gestione, un importo da ritenersi congruo, in quanto calcolato applicando i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, dichiarandosi in ogni caso disponibile a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di reclamo.

In questa prospettiva chiede, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto a seguito del ricevimento del reclamo; e in via ulteriormente degradata, di decurtare dall'importo dovuto quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che l'importo richiesto nel reclamo, pari a Euro 2.278,58 corrisponde alla pretesa creditoria avanzata in via subordinata nel ricorso.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF";
- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti



giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Premesso quanto sopra, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene non soddisfacente il rimborso corrisposto alla ricorrente a titolo di commissioni di gestione non godute (di indiscussa natura recurring), atteso che l'importo riconosciuto in sede di estinzione anticipata non è stato calcolato, applicando il criterio del pro rata temporis (decisione n. 3309/2020).

Di natura recurring sono altresì le commissioni di attivazione, atteso che la clausola ad esse afferente ricomprende anche attività che non si esauriscono con la sottoscrizione del contratto.

Di natura up front sono invece i costi di intermediazione, nonché le spese di istruttoria, di talché il rimborso corrispondente va calcolato applicando il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall'intermediario per gli interessi corrispettivi (così già decisione n. 2584/2020).

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a Euro 2.279,00, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,70%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,39%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 172,74		€ 172,74
○	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.390,20	€ 834,12	€ 533,66		€ 834,12
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 2.885,01	€ 1.731,01	€ 1.107,48	€ 1.221,73	€ 509,28
○	costi di intermediazione (up front)	€ 1.986,00	€ 1.191,60	€ 762,37		€ 762,37
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
○	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.279
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.279,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 17746 del 27 luglio 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS